GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 21 MARZO — NUM. 68

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2 a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

AVVISO.

Per cura della Tipografia delle Mantellate è venuto in luce un volume di pagine 424 contenente: la legge con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale — il decreto di approvazione del testo definitivo del Codice penale — il nuovo Codice penale — il decreto portante le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso — la legge ed il regolamento sulla pubblica sicurezza — il decreto sulla mendicità ed, in appendice, la relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale.

Prezzo del volume Lire **2,50**, e per gli associati alla *Gazzetta Ufficiale* Lire **2**.

(Inviare richieste e vaglia alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MMMDCXCIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA,

Vista la domanda presentata dalla Direzione dell'Asilo Infantile Umberto I°, del Regio Parco in Torino, perchè il Pio Istituto sia eretto in Ente morale e sia approvato il suo statuto organico;

Visto il detto statuto organico;

Visti gli altri atti dai quali risulta che le condizioni del Pio Luogo sono tali per cui la sua esistenza può ritenersi assicurata;

Vista la deliberazione del 16 settembre 1889, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Torino ha espresso avviso favorevole all'esaudimento della detta istanza;

Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 3 agosto 1862, n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Umberto I°, del Regio Parco in Torino, è eretto in Ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico del Pio Istituto, composto di 39 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.

UMBERTO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI. — CRISPI.

Allegato [illegible] — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Canonicato di 1ª Erezione Casseri nella Collegiata di (1)	Roccagorga	Roma	»	»	24 23	»	1° gennaio 1884	»
2	Canonicato di 1ª Erezione nella Collegiata di (2)	Id.	Id.	»	»	24 83	»		»
	Ammontare complessivo della rendita annua e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1883 . . . . . . L.			»	»	49 06	»		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate sino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate arretrate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nella colonna 7 e 8 . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto dicembre 1889 . . . . L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 5] dell'allegato *Q* annesso al R. decreto 3 gennaio 1884, n. 1879 (Serie 2ª).

Roma, addì 2 febbraio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato [illegible] — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cappellania del SS. Ecce Homo in	S. Catterina	Caltanissetta	»	99 45	»	99 45	1° luglio 1885	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nella colonna 7 e 8 . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1889 . . L.								»

Roma, addì 2 febbraio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 19 e 20 marzo, n. 66 e 67).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	247 55	247 55	»	32 68	32 68	214 87	»
»	»	»	236 78	236 78	»	31 25	31 25	205 53	»
»	»	»	484 33	484 33	»	63 93	63 93	420 40	»
»	»	»	294 36	294 36	»	38 86	38 86	255 50	»
»	»	»	778 69	778 69	»	102 79	102 79	675 90	»

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 132 dell'allegato *M* annesso al R. decreto 4 dicembre 1884, n. 2828 (Serie 3ª).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
o 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1772 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	447 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2220 22

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

Allegato L — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866 n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE — Provincia	RENDITA ANNUA dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del Fondo per il culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	DIFFERENZA — Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col 6—5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chiesa ricettizia di San Faustino di Lubrichi in (1)	S. Cristina	Reggio Calabria	1138 96	341 69	797 27	»	1° luglio 1887	»
	Facendosi luogo all'iscriziono della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate sino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1889 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 83 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 22 novembre 1886, n. 4207 (Serie 3ª).

Roma, addì 2 febbraio 1890

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato M — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE — Provincia	RENDITA ANNUA dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del Fondo per il culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	DIFFERENZA — Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Ciceri in.	Valmadrera	Como	»	19 50	»	19 50	1° luglio 1887	»
2	Settimo Beneficio minore nella Metropolitana di.	Urbino	Pesaro-Urbino	»	46 97	»	46 97		»
3	Comunia o Sacra Distribuzione in.	Castronovo	Palermo	»	1403 50	»	1403 50		»
4	Cappellania Carsi Pietro in . . .	Chiaramonte	Siracusa	»	48 91	»	48 91		»
	Ammontare complessivo della rendita annua e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1887 . . . . L.			»	1518 88	»	1518 88		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto dicembre 1889 . . . . L.								»

Roma, addì 2 febbraio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	664 39	1594 54	12756 32	15015 25	140 32	1683 83	1824 15	13191 10	168 —
»	»	»	1993 18	1993 18	»	263 10	263 10	1730 08	»
»	664 39	1594 54	14749 50	17008 43	140 32	1946 93	2087 25	14921 18	168 —

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni sabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	340 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	676 21
»	»	»	»	»	»	»	»	»	12184 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	969 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	14170 49
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3797 20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	179·7 69

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

(Continua)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza:*

Con R. decreto del 5 gennaio 1890:

Alpozzo Felice, delegato di 3ª classe di p. s., collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto 12 gennaio 1890:

Sandri cav. Giorgio, ispettore di 2° grado di 1ª classe di p. s., promosso alla 2ª classe nel 1° grado (L. 4500).

Sabatini Nicola, ispettore di 2° grado di 2ª classe di p. s., promosso alla 1ª classe nello stesso grado (L. 4000).

Gaeta cav. Gaetano e **Mamone Capria Luigi**, delegati di 1ª classe di p. s., promossi ispettori di 2° grado di 2ª classe (L. 3500).

Mevi dott. Menotti, alunno di 1ª categoria di 1ª classe di p. s., nominato delegato di 4ª classe (L. 1500).

Con R. decreto del 27 gennaio 1890:

Lupi cav. Ernesto, questore di 2ª classe di p s., collocato a riposo.

Felzani cav. Edoardo, ispettore di 1° grado di 1ª classe di p. s., nominato reggente questore.

Tancredi Francesco, delegato di 1ª classe di p. s., promosso, per merito d'esame, ispettore di 2° grado di 2ª classe (L. 3500).

Macaronio dott. Carmelo, alunno di 1ª categoria di p. s, nominato delegato di 4ª classe (L. 1500).

Franchi Agostino, delegato di 1ª classe di p. s., collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio.

Marchesiello Michele, delegato di 4ª classe di p. s., in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 30 gennaio 1890:

Valente Michele, delegato di 4ª classe di p s., collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 6 febbraio 1890:

Azzarri Emilio, delegato di 1ª classe di p. s., collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

De Bellis Benedetto, delegato di 2ª classe di p. s., collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 9 febbraio 1890:

Ceola cav. Baldassare, ispettore di 2° grado di 2ª classe di p. s, promosso alla 1ª classe (L. 4000) del grado stesso.

Sennoner Giuseppe, delegato di 2ª classe di p. s, nominato ispettore di 2° grado di 2ª classe (L. 3500)

Latini Arrigo, delegato di 2ª classe di p. s, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Repetti Carlo Emanuele, Jannelli Leopoldo, D'Alessandro Salvatore, Marulli Raffaele, delegati di 3ª classe di p. s., promossi alla 2ª classe (L. 2500).

De Geronimo Guglielmo, Ciocchetti Leopoldo, Melisci Stanislao, Migliardi Ruggero, delegati di 4ª classe di p. s., promossi alla 3ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 13 febbraio 1890:

Zonato Vittorio, delegato di 4ª classe di p s., accettate le dimissioni dall'impiego.

Disposizioni *fatte nell'Amministrazione del Fondo per il Culto:*

Con R. decreto del 16 marzo 1890:

Di Fratta Pasquale, vice segretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, approvato nell'esame di concorso per la nomina a segretario, è nominato segretario nella carriera medesima con lo stipendio di lire 3000.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 16 marzo 1890:

Borsari cav. Ignazio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° aprile 1890.

Sarzana Giovanni, giudice del Tribunale civile e penale di Caltanissetta, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Trapani, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Compagnone Luigi, giudice del Tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è incaricato ivi dell'istruzione dei processi penali con la stessa indennità annua di lire 400.

Jannelli Francesco, giudice del Tribunale civile e penale di Potenza è applicato ivi all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400

Belloni Gaetano, giudice del Tribunale civile e penale di Cremona, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lett *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° aprile 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di Tribunale.

Battizocco Guido, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Novara, in aspettativa per motivi di salute a tutto marzo 1890, è richiamato in servizio dal 1° aprile 1890 presso lo stesso Tribunale civile e penale di Novara, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Vullo Gaetano, pretore del mandamento di Polizzi Generosa, è tramutato al mandamento di Collesano.

Lojodice Luigi, pretore del mandamento di Atripalda, è tramutato al mandamento di Camerota

Clausi Emiddio, pretore del mandamento di Forlì del Sannio, è tramutato al mandamento di Atripalda.

Ciani Odoardo, pretore già titolare del mandamento di San Giorgio la Molara, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto il 28 febbraio u. s, è richiamato in servizio dal 1° marzo corrente ed è destinato al mandamento di Andretta.

Nocchi Pietro, nominato pretore del mandamento di Vallecorsa, con R. decreto 16 febbraio u. s., è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di vice pretore presso il 1° mandamento di Capannori, intendendosi revocato il decreto di nomina a pretore

Bari Vittorio Pasquale, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Campi Salentino.

Ser-Giacomi Dante, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Offida.

Bertani Lodovico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Reggio Emilia, Campagna.

Mairano Celestino, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Baldichieri.

Sgambati Mauro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di San Giorgio la Molara.

Vassallo Angelo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di San Cataldo.

Bocelli Giulio Cesare, vice pretore del mandamento di Monticelli di Ongina, è dichiarato dimissionario, per aver trasferito altrove la propria residenza.

È accolta la volontaria rinuncia offerta da Papetti Raffaele, dalla carica di vice pretore del mandamento di Civitanova Marche, alla quale fu nominato con R. decreto 22 dicembre u. s.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Rossi Ermete dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Cremona.

da Montuori Francesco Paolo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Trinitapoli.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 15 marzo 1890:

Schiavoni Giambattista, vice cancelliere della pretura di Stigliano, è tramutato alla pretura di Pescopagano

Cafari Panico Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Genzano di Potenza, è tramutato alla pretura di Sora, a sua domanda

Maldalena Olindo, vice cancelliere della pretura di Marigliano, è tramutato alla pretura di Piano di Sorrento, a sua domanda.

Di Silva Alfonso, vice cancelliere della pretura di Piano di Sorrento, è tramutato alla pretura di Marigliano, a sua domanda.

Buoncristiano Gerardo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Acerenza, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Scotti Antonio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Pisticci, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Grassi Rocco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Forenza, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Grassi Tommaso, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Calvello, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Caccavale Bartolomeo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Formicola, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con regi decreti del 16 marzo 1890:

Maggi Federico, cancelliere della pretura di Stigliano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1890.

Lanzellotti Gabriele, cancelliere della pretura di Galatone, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1890, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Tribunale.

Manca Cossu Fortunato, cancelliere della Pretura di Milis, è tramutato alla Pretura di Senorbi, a sua domanda.

Falchi Salvatore, cancelliere della Pretura di Fluminimaggiore, è tramutato alla Pretura di Milis, a sua domanda.

Manca Michele, vice cancelliere della Pretura di Sassari, sezione Levante, è nominato cancelliere della Pretura di Fluminimaggiore, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Cordova Giuseppe, cancelliere della Pretura di Sant'Eufemia d'Aspromonte, è tramutato alla Pretura di Villa San Giovanni, a sua domanda

Bellini Gabrielle, cancelliere della Pretura di Venafro, è tramutato alla Pretura di Baiano, a sua domanda.

Leone Alfonso, vice cancelliere della Pretura sezione Mercato in Napoli, è nominato cancelliere della Pretura di Sant'Eufemia d'Aspromonte, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Floretto Giovanni, vice cancelliere della Pretera del 1° mandamento di Venezia, è nominato cancelliere della pretura di Verzuolo, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Laurenzano Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Mirabella Eclano, è nominato cancelliere dela pretura di Amelia, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Fiasconaro Nicolò, reggente il posto di segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Caltanissetta, è nominato segretario della stessa Regia procura in Caltanissetta, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Randellini Attilio, reggente il posto di cancelliere della pretura di Burgio, è nominato cancelliere della stessa pretura di Burgio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Merlo Giovanni Battista, reggente il posto di cancelliere della pretura di Ponzone, è nominato cancelliere della pretura di Ponzone, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Regge Carlo, reggente il posto di cancelliere della pretura di Pontestura, è nominato cancelliere della stessa pretura di Pontestura, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Martinotti Luigi, reggente il posto di cancelliere della pretura di Bubbio, è nominato cancelliere della stessa pretura di Bubbio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 16 marzo 1890:

Sala Giuseppe, segretario della R. Procura presso il Tribunale civile e penale di Mondovì, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio, a decorrere dal 17 marzo 1890.

Greco Raffaele, vice cancelliere della pretura di Serra San Bruno, è tramutato alla pretura di Soriano Calabro, a sua domanda.

Falvo Antonio, vice cancelliere della pretura di Rossano, è tramutato alla pretura di San Sosti, a sua domanda.

Romanelli Saverio, vice cancelliere della pretura di San Sosti, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 marzo 1890, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 1° aprile 1890 e tramutato alla pretura di Rossano.

Marrara Antonio, vice cancelliere della pretura di Badolato, è tramutato alla pretura di Gallina, a sua domanda.

Madonna Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Gallina, è tramutato alla pretura di Badolato, a sua domanda.

Puzzonia Emilio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di Serra San Bruno, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Ripoli Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della pretura di Corigliano Calabro, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 18 marzo 1890:

Nallino Paolo, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Domodossola, applicato alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Torino, coll'annua indennità di lire 500, è destinato a prestar servizio temporaneamente presso la cancelleria della Corte di cassazione di Torino, conservando la stessa indennità.

Granelli Francesco, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Rieti, è applicato temporaneamente alla Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Roma, coll'annua indennità di missione in lire 500.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni 20 febbraio 1890:

Siracusa Rachele vedova di La Paglia Salvatore, lire 584,33.
Ciabatti Vittorio, scrivano locale, lire 1120.
Venzano Rosa vedova di Turletti Gioacchino, lire 1666,66.
Righetti Luigi, furier maggiore, lire 550.
Perfetti Felice, pretore, indennità, lire 2311.
Tartufari Luciano, giudice, lire 1684.
Barbuti Francesco, furier maggiore, lire 584.
Zuccaro Matteo, capitano d'artiglieria, lire 3285.
Satta Raffaele, segretario di ragioneria nel Ministero delle finanze lire 3309.

Scocco Antonia vedova di Favero Agostino, lire 153,33.
Valenti Bernardo, capitano di fanteria, lire 2500.
Perna Costantino, tenente di fanteria, per anni sei, lire 666.
Vercelli Giovanni, tenente nei carabinieri, lire 1884.
Longo Maria vedova di Ferrara Andrea, lire 150.
Marvaso Lavinia vedova di Tallandini Giovanni, indennità, lire 4266.
Orlandini Giovanni, servente di Università, lire 616.
Boschi Giulia vedova di Covati Giuseppe, lire 538.
Longinotti Andrea, comandante delle guardie di P. S., lire 1875.
Piccoli Andrea, operaio avventizio di marina, lire 725.
Mora Pietro, operaio avventizio di marina, lire 500.
Scandurra Agata vedova di Pompeiani Giuseppe, lire 1078,66.
Tripaldelli Giuseppe, tenente di fanteria, per anni otto e mesi sei, lire 606.
Vaccaro Giovanni, segretario nel Ministero della guerra, lire 2333.
Cuzzo-Crea Anna, Alfredo, Jole e Pia, orfani di Casimiro, lire 1666,66.
Bondenari Maria vedova di De Lama Luigi, lire 1173,33.
A carico dello Stato, lire 318,90.
A carico dei Dep. Com. parmensi, lire 854,43.

Con deliberazioni del 26 febbraio 1890:

Viola Edoardo, capitano di fanteria, lire 2373
Ponza M. Margherita, vedova di Canziani Guglielmo, lire 470.
Buisson-Carle Giovanni, capo divisione nel Ministero delle poste e telegrafi, lire 5600.
Ianni Giuseppe, professore di scienze nella Regia Accademia navale, lire 3801.
Panzi Paolo, usciere nelle Intendenze di finanza, indennità, lire 1980.
Bianchi Aspasia, vedova di Sforza Francesco, lire 683,66.
Palazzi Vittoria e Giulia, orfani di Pietro, lire 390.
Pontalti Teresa, vedova di Pontalti Simone, lire 585,66.
Mayna Giuseppa, vedova di Voglino Giuseppe, lire 878.
Speciale Marianna, vedova di Bondi Rocco, lire 691,33.
Gabrielli Ausonia, vedova di Piccioli Santi, indennità, lire 880.
Mandruzzato Francesco, ufficiale di scrittura nelle Intendenze di finanza, lire 1957.
Madoni Maria, vedova di Ferrarini Antonio, lire 733,33.
Ginesi Raffaele, operaio nelle manifatture dei tabacchi, lire 420.
Cannella Teresa, vedova di Amatucci Camillo, lire 261.
Capaccio Alfonso, sotto ispettore forestale, indennità, lire 2612.
De Paolis Elisabetta, vedova di Luciano Luigi, indennità, lire 1500.
Lardi Marianna, vedova di Rognoni Pietro, lire 630,91.
Orgiazzi Giacomo, guardia carceraria, lire 567.
Mellini Giuseppe, vice cancelliere di Tribunale, lire 1823.
Rossi Oronzio, messaggere postale, lire 860.
Scognamiglio M. Emilia, vedova di Russo Ferdinando, lire 238.
De Marco Raffaele, guardia scelta di finanza, lire 596,77,
Pes D'Ayala Clotilde, vedova di Roggeri di Villanova Delfino, lire 856,66.
Rosa Rosalbo, segretario negli uffici della Corte dei conti, lire 2133
Torrone Carmine, lavorante d'artiglieria, lire 256.
Perisi Cesare, capitano di fanteria, lire 2335.
Giorgi Giuseppe e Adolfo orfani di Norberto, lire 69,52.
Morino Clara o Chiara vedova di Fossa Giovanni, lire 238.
Pivato Caterina vedova di Poli Matteo, lire 345,68.
Colonnesi Doralice Maria Teresa vedova di Fedele Stefano, lire 416.
Bisognini Licinia vedova di Marinoni Pietro, lire 1120.
Jovene Baldassarre, capitano di fanteria, lire 2420.
Olivari Luigi, capitano di vascello, lire 4543.
Tognazzi Pietro, tenente di fanteria, lire 2047.
Scarpa Luigi, operaio avventizio di marina, lire 415.
Moroni Palmina vedova di Tarelli Leopoldo, lire 505,33.
Landoli M. Antonietta vedova di Petrone Giovanni, lire 133,33.
Conedera Natale, operaio nello stabilimento d'Agordo, lire 513,81.
Gnech Martino, operaio nello stabilimento d'Agordo, lire 377,19.
Voena Caterina Adeodata vedova di Belloni Raffaele, lire 916,33.
Sacco Alessandro, ufficiale telegrafico, lire 1687.

Balletti Rachele vedova di Delfino Giuseppe, lire 2400.
Van-Lint Giacinto, sotto ispettore telegrafico, lire 2133.
Cipriani Enrico, verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio, lire 1728.
Scargiali Olimpia vedova di Forlani Cesare, e Forlani Anna orfana del suddetto, lire 210.
Musso Carlo, operaio avventizio di marina, lire 505.
Giaimo Nicola, cannoniere nei Reali Equipaggi, lire 360.
Macaluso Salvatore, soprastante per l'azienda di Magione, lire 822.
Frassetto Francesco, tenente colonnello, lire 3616.
Coltellini Alessandro, brigadiere di P. S, lire 325.
Costa Teresa vedova di Esposto Tommaso, lire 155.
Pardignas Giuseppa vedova di Stammati Mario, lire 150.
Cassinelli Giuseppe, capitano d'artiglieria, lire 2486.
Ballabini Maria Maddalena vedova di Borsi Giovanni, indennità, lire 900.
Brazzetti Emilia, vedova di Giorgi Luigi, lire 561.
Alessandri o Sandrini Raffaele, guardia carceraria, indennità, lire 1341
Mennillo Concetta, vedova di Balsamo Domenico, lire 331.
Marizza Emilia, vedova di Michelli Cesare, lire 500.
Laganà Mattia, vedova di Calabrese Antonio, lire 281,33.
Maj Giuseppe, guardia carceraria, indennità, lire 933.
Galli Goffredo regio console, lire 2010.
Amore Filippo, brigadiere nei carabinieri, lire 560.
Conedera Giovanni, operaio nello Stabilimento d'Agordo, lire 299,97.
Varini Angelo, guardia di P. S., lire 825.
Sosso Pietro, tenente colonnello, lire 3706.
Gubernati Andrea, capo lavorante d'artiglieria, lire 780.
Cuniberti Caterina, vedova di Borsarelli Ferdinando, indennità, lire 3000.
Palmieri Violante, vedova di Sandri Francesco e Sandri Argia, figlia del suddetto, lire 51,07.
Guggeri o Gugieri Caterina, vedova di Rodeschini Pietro, lire 320.
Del Beccaro Maria, vedova di Guidotti Carlo, lire 422,33.
Russo Tommaso, vice cancelliere di pretura, lire 1040.
Della Valle Carlo, consigliere di prefettura, lire 2376.
Finocchi Anna, vedova di Barbi Tito, lire 208,98.
Finocchi Anna, vedova di Barbi Tito, lire 215.
Altieri Rachele, vedova di Sirij Pasquale, lire 255.
Rosati Teresa, vedova di Spinetti Achille, Spinetti Veturia e Quintilia figlie del suddetto, lire 967,50.
Fachinetti o Facchinetti Giacomo, guardia scelta di P. S., lire 825.
Incerti Santa Unione detta Reggianini Gaetano, vedova di Gazzoti Pier Luigi, lire 694,33.
Gambini Matilde, vedova di Rosalba Federico, lire 1753,33.
Napodano Eustacchio, ufficiale d'ordine nell'amministrazione provinciale, lire 1200.
Altobello Donato, cancelliere di pretura, lire 1386.
Lodovighetti Lodovigo, sotto brigadiere di Finanza, lire 250.
Lagna Luigia, vedova di Martorelli Pier Francesco, lire 1422.
Olivieri M^a Gaetana, vedova di Pipitone Raffaele, lire 299,33.
Servolini Napoleone, servente postale, indennità, lire 2000.
Orgitano Carlo, archivista nelle Intendenze di finanza, lire 2376.
Villani Costantino, direttore capo di divisione nel Ministero del Tesoro, lire 6115.
Bartesaghi Carlo, segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, lire 2990.
Legnani Carolina, vedova di Gianone o Giannoni Pietro, lire 586,66.
Nicolis Orsola, vedova di Zappino Gio. Battista, lire 480.
Piazzi Giulia ed Italo, orfani di Achille, lire 988,33.
Tassi Leonida, capo d'ufficio nelle Poste, lire 2530.
Fusco Giuseppina, vedova di Cautela Michele, lire 561,66,
Urbinati Virginia, vedova di Duranti Domenico, lire, 487,33.
Morone Alberto, ragioniere capo d'artiglieria, lire 3795.
Carotti Angelo, ufficiale telegrafico, lire 1420
Carnevale Pietro, censore di disciplina nel Convitto nazionale di Taranto, indennità, lire 4433.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* **prima quindicina** *del mese di* **marzo** *1890.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1857	Hollingworth and Company (Ditta), a Turkey Mills Maidstone (Inghilterra).	14 ottobre 1889	Un gruppo delle tre lettere *O. F. M.* Tale marchio o segno distintivo di fabbrica già usato legalmente dalla richiedente Ditta in Inghilterra sopra ogni genere di carta della sua fabbrica, eccettuate le carte da tapezzeria, sarà dalla stessa Ditta usato allo stesso modo in Italia ove di tale suo prodotto intende far commercio.
1878	Tort y Tort Santiago e Tort y Tort Federico, in Alcoy (Spagna).	6 dicembre 1889	Un elefante su cui riposa una torre fra due leoni coperta da un padiglione sostenuto da due amorini, uno col cornucopia, l'altro con un bastimento, e termina in una cupola con sopra un pipistrello. Ai lati due figurine di architettura irregolare sostenute dai due leoni e delle ghirlande di fiori pendenti. Le parole *Sup or Fab.ca*, poi *Hijos de Jaime Tort sucesores de Henrique Tort Alcoy*, e infine *Mencion Honorifica Exposicion de Londres de 1862 — M. de F.* Più altre tre etichette; la 1ª un contorno ovale di fiori e frutta e la scritta *Fabrica de Hijos de Jaime Tort sucesores de Henrique Tort Alcoy*; la 2ª un elefante che sostiene un torre; la 3ª un geroglifico con le lettere *J. T. H.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica già usato legalmente in Spagna dai richiedenti per contraddistinguere i prodotti di sua fabbricazione consistenti in carta da sigarette, sarà dai medesimi usato in egual guisa in Italia ove intendono farne commercio, applicandolo sulle casse, scatole e pacchi che contengono la loro merce.

Roma, 17 marzo 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 6901 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 105 al nome di *Baduino* Epaminonda, figlio di Caterina Baduino, minore, domiciliato a Savigliano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Baudino* Epaminonda, figlio di Caterina Baudino, minore, . . . ecc., . . . vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 febbraio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. CONSERVATORIO DI S. PIETRO IN COLLE DI VAL D'ELSA

A parziale rettifica dell'avviso di concorso a tre posti semigratuiti, vacanti in questo Conservatorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio p. p., n. 49, si rende noto che la retta dovuta pei posti suddetti è di annue lire 182,50, pari alla metà della retta intiera, fissata in lire 365 e non in lire 300, come fu per errore annunciato.

Roma, addì 18 marzo 1890.

Il Direttore: GIODA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso
a posti di vice-segretario nelle Regie Università

E' aperto un concorso per provvedere ai posti di vice-segretario di 3ª classe, vacanti nelle Regie Università, retribuiti con lo stipendio annuo di lire 1500.

Le domande d'ammissione dovranno essere scritte su carta bollata, da una lira, e fatte pervenire al Ministero non più tardi del 30 aprile 1890.

Ad esse i concorrenti dovranno allegare:

a) la licenza liceale o il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ginnasiali inferiori o quello per le scuole tecniche e le normali;

b) l'atto di nascita dal quale si veda ch'eglino non hanno superato l'età di 30 anni.

c) il certificato di cittadinanza italiana;

d) l'attestato di buona condotta rilasciato dal comune o dai comuni dove dimorarono negli ultimi tre anni;

e) il certificato negativo di penalità, rilasciato dal Tribunale che ha giurisdizione nel luogo di nascita;

f) l'attestaz'one medica di sana costituzione fisica;

A questi, i concorrenti potranno altresì unire tutti quegli altri documenti che valgano a dare notizia dei loro studii o degli altri loro titoli di merito.

I documenti *b*) *c*) *d*) *f*) dovranno essere autenticati dal presidente del Tribunale o dal R. Prefetto della provincia; quelli *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore al 1° gennaio 1890.

Il concorso è per esami, i quali saranno dati in questo Ministero, secondo le norme stabilite col decreto ministeriale del 6 agosto 1878 di cui si riporta qui appiè un estratto.

Gli esami saranno orali e scritti e verseranno sulle seguenti materie:

letteratura italiana;
storia;
geografia;
aritmetica;
calligrafia;
nozioni elementari di diritto amministrativo;
legislazione positiva sopra l'ordinamento della istruzione pubblica, la contabilità generale, lo stato degli impiegati civili.

La cognizione di lingue straniere sarà un titolo di preferenza in caso di parità negli altri titoli.

Con l'avviso dell'ammissione al concorso verrà indicato ai concorrente il giorno in cui cominceranno gli esami.

Roma, 19 marzo 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l' Istruzione Superiore
G. Ferrando.

Estratto del decreto ministeriale 6 agosto 1878.

IL MINISTRO

Visti gli articoli 7 e 10 del R. decreto n. 3787 del 5 aprile 1877;
Volendo stabilire le norme onde saranno regolati gli esami di concorso agli Uffici delle segreterie universitarie;

Decreta:

. . . .

Tutte le materie indicate nell'art. 9 del decreto sovracitato sono soggette di esame verbale.

Le prove scritte verseranno sulle seguenti materie: letteratura, nozioni elementari di diritto amministrativo, aritmetica, calligrafia.

Gli esami in iscritto si daranno in tre giorni, e non potranno durare più di otto ore per giorno.

Gli esami orali dureranno un'ora per ciascun concorrente.

Gli esami si daranno sui programmi già approvati dal Ministero e distribuiti alle segreterie delle Università e degli Istituti superiori col presente decreto.

Ciascun commissario (esaminatore) dispone di 10 punti.

Il candidato che in ciascuna delle prove scritte non ottiene sei decimi dei punti, non è ammesso agli orali.

E' ritenuto eleggibile soltanto il candidato che in ciascuna delle prove abbia ottenuto sei decimi, e nella somma dei punti di tutte le prove raggiunga almeno i sette decimi . . . . . .

. . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nella Amministrazione provinciale.

E' aperto un concorso per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324 modificati dai successivi RR. decreti 6 giugno 1872, n. 867; 7 luglio 1878, n. 4453; 14 maggio 1882; 28 gennaio 1886, n. 2654 e 25 novembre 1888, n. 5829 (Serie 3ª).

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel mese di aprile prossimo presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in 5 giorni, e non potranno durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

I candidati i quali avranno superato le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 25 marzo p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana.

2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.

3. La fede penale, di data recente, rilasciata dal procuratore del Re, presso il Tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il comune ove lo aspirante è nato.

4. Il certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione fisica, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.

5. L'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassata, al 25 marzo predetto, l'età di 30 anni.

6 Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

7. Il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta scuola produrrà pure quello di licenza liceale riportato in uno istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di aver regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli istituti della scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

8. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli

attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina d'aprile sarà per mezzo dei Signori Prefetti notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti, che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallito la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal Sindaco del Comune del loro domicilio.

I primi 30 approvati saranno subito nominati alunni ed assunti in servizio presso un Ufficio di Prefettura o di Sottoprefettura, per compiere il prescritto esperimento della durata non minore di sei mesi. Gli altri saranno collocati a seconda delle vacanze che consecutivamente andranno verificandosi.

La nomina a Sottosegretario sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta, e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito: potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire cento, quando siano destinati fuori del paese in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato col R. decreto 25 novembre 1888.

PROGRAMMA.

Il concorso in iscritto verserà sulle seguenti materie:

1. Storia letteraria d'Italia;
2. Diritto civile comparato dal Diritto Romano;
3. Diritto costituzionale;
4. Economia politica;
5. Diritto amministrativo.

Il concorso orale verserà sulle seguenti materie:

1. Leggi organiche amministrative e finanziarie;
2. Diritto penale (Lib. 1°);
3. Diritto civile;
4. Diritto commerciale;
5. Storia d'Italia dal medio-evo fino ai giorni nostri.

Ogni concorrente dovrà dar prova di conoscere almeno una lingua straniera.

Roma, addì 25 febbraio 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *del concorso alla cattedra di statistica (professore straordinario) nella R. Università di Messina.*

La Commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di statistica nella R. Università di Messina, composta dei sottoscritti, presenta la seguente relazione del suo operato.

Essa ha preso in esame i titoli qui appresso enumerati sotto il nome di ciascuno dei concorrenti.

I. Della Bona Giovanni.

1. Decreto d'idoneità all'ufficio di avvocato.

2. Attestazione del preside del R. Istituto tecnico di Udine sul suo insegnamento ivi.

Pubblicazioni.

1. Saggio di una esposizione sistematica della scienza statistica (1881).
2. Prolegomeni allo studio delle scienze sociali (1881).
3. Elementi di pedagogia scientifica (1883).
4. Dei principali fattori per lo scioglimento della questione sociale (1884).
5. Delle crisi economiche (1888).
6. Dei soprareddìti e delle cause eliminatrici di essi (1888).
7. Lo spazio e il tempo nello studio dei fenomeni sociali (1889).
8. La statica e la dinamica nello studio dei fenomeni sociali (1889).

II. Fleres Antonino.

1. Diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Attestati relativi al suo insegnamento come incaricato, della statistica nella R. Università di Messina.
3. Attestati relativi alla sua privata docenza in economia politica e relativo insegnamento nella stessa Università.
4. Attestati relativi al suo insegnamento della economia, statistica, ecc. nel R. Istituto tecnico e nautico di Messina.
5. Attestati varii di distinzioni e cariche onorifiche, ecc.

Pubblicazioni.

1. Il naturalismo matematico nei fenomeni della psiche (1889).
2. Sinossi della dottrina statistica (Parte generale). — Primo saggio (Parte razionale) (1889).

III. Maggiore-Perni Francesco.

1. Attestati relativi alla sua privata docenza in statistica ed al suo insegnamento, come incaricato, di tale materia nella R. Università di Palermo.

2. Attestati vari relativi al suo insegnamento, premi avuti per lavori, incarichi e onorificenze, ecc.

Pubblicazioni.

1. Statistica della città di Palermo:
   a) Censimento del 1861 (1865).
   b) Censimento del 1871 (1872).
2. Dieci volumetti pel movimento della popolazione di Palermo dal 1862 al 1881 (1871-1884).
3. Censimenti e movimento della popolazione in Palermo 1861-71 (1874).
4. Nove volumetti di statistica elettorale, economia finanziaria e sanitaria della città di Palermo (1876-83).
5. Cinque volumetti sulle strade ferrate in Sicilia, i beni di manomorta id, sull'imposta fondiaria, su Emerico Amari (1861-81).
6. I seguenti scritti di statistica teorica:
   a) Tentativo di una definizione della scienza statistica (1884).
   b) Importanza della statistica (1887).
   c) Del grado di certezza della statistica (1887).
   d) Limiti ed attinenze della statistica (1889).
   e) La regolarità degli atti umani e le leggi statistiche (1889).
   f) Della unità ed indipendenza della scienza statistica (1889).
   g) Del disegno di una statistica storica delle grandi città.
   h) La statistica nel concetto, nell'ufficio e nella dignità di scienza (1883)
7. Alcuni lavori di economia politica, sulla sua storia in Sicilia, sul lavoro dei fanciulli, sui pubblici impiegati, ecc.
8. Palermo e le sue grandi epidemie dal secolo XVI al XIX (1888).
9. Ricerche sulla popolazione di Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo (in corso di stampa).

IV. Majorana-Calatabiano Giuseppe.

1. Certificati relativi al suo insegnamento, come incaricato della statistica nella R. Università di Catania dal 1884 in poi.

2. Certificati relativi alle private docenze in economia politica e in statistica conseguite nella stessa R. Università, ed all'insegnamento ivi dato, per incarico, della scienza delle finanze, ecc.

Pubblicazioni.

1. Teoria della statistica (1889).
2. La statistica teorica ed applicata (1889).
3. La statistica e l'economia di Stato (1889).
4. La legge del grande numero e l'assicurazione (1889).
5. Esposizione della teoria statistica (1885).

6. Teoria del valore (1884).
7. Il reato di tentativo (1883).
8. Opuscoli vari di argomenti economico e giuridico.

V. Rossi Virgilio.

1. Diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Certificato sulla privata docenza in statistica conseguita nella R. Università di Torino nel 1889.

Pubblicazioni

1. L'Europa nel secolo XVI e l'Europa di oggidì (1886).
2. Il suicidio nella Spagna (1886).
3. Alcune opinioni sulla statistica della criminalità (1886).
4. De l'influence des conditions météoriques et economiques sur la criminalité (1886).
5. I nuovi cartogrammi dell'Italia criminale (1886).
6. Influenza della temperatura sulle rivoluzioni (1887).
7. I pazzi criminali in Italia (1887).
8. Suicidi per passione e pazzia (1889).
9. L'alcoolismo in Europa (1887).
10. Il fattore economo nei moti rivoluzionari (1888).
11. Il regionalismo in Italia (1888).
12. Studi sopra una centuria di criminali (1888).
13. I cartogrammi sull'Italia criminale (1889).
14. Polizia empirica e polizia scientifica (1889).
15. Recensioni varie.

VI. — Tammeo Giuseppe.

1. Diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Attestato di libera docenza in statistica conseguita nel 1878 presso la R. Università di Napoli.

Pubblicazioni.

1. Il Colbertismo (1885).
2. Saggio di statistica della popolazione (1884).
3. Versione italiana al lavoro del Drobisch, la statistica morale e il libero arbitrio (1881).
4. I Delitti: saggio (1882).
5. Di alcune questioni relative alla libertà della volontà (1884).
6. La statistica e i problemi sociali (1889).
7. Medie e loro limiti (1878).

Bozze di stampa di primi fogli.

8. I contratti agrari.
9. La prostituzione.
10. L'emigrazione.

La Commissione esprime sui singoli concorrenti il seguente giudizio.

Il Della Bona presenta parecchi titoli, di cui la maggior parte non si riferisce alla materia che è oggetto del concorso, ma che si possono ritenere come prova di coltura in materie affini.

Il suo titolo specifico (*Saggio di una esposizione sistematica della scienza statistica*) risale al 1881, ed in questo egli piuttosto che approfondire le dottrine, si limita alle parti più generali di esse e va in cerca di formole nuove per concetti noti. E nei suoi lavori più recenti ed aventi maggior attinenza colla statistica (*Lo spazio e il tempo, la statica e la dinamica nello studio dei fenomeni sociali*) appaiono gli stessi difetti, di guisa che la Commissione è costretta a deplorare che il Della Bona non abbia trovato modo di mostrare che egli possiede l'abito della ricerca paziente sui fatti e sui materiali statistici.

Pel Fleres la Commissione ebbe a riscontrare in troppe parti dei suoi lavori l'uso di un linguaggio che non è quello proprio della statistica ma di altre discipline filosofiche e sociali. E questo difetto, come il modo con cui la scienza statistica è da lui concepita e svolta nella sua parte più generale, o, come egli chiama, *razionale*, possono ingenerare il dubbio che egli abbia idee non precise sulla nozione, l'ufficio ed il limite della statistica, sul suo metodo e le sue applicazioni. Manca poi del tutto la prova che egli sappia eventualmente elaborare materiali statistici secondo le rigorose norme del metodo, perchè i suoi scritti difettano assolutamente di illustrazioni tratte dai fatti, e la Commissione non potè formarsi un criterio se egli sia in grado di guidar coll'insegnamento i giovani alla indagine induttiva sui fenomeni sociali.

Nel Maggiore-Perni la Commissione riconobbe innanzi tutto una grande operosità pratica, avendo illustrata specialmente la statistica demografica della città di Palermo con numerose pubblicazioni, senza trascurare lo studio statistico sia della città stessa, sia della Sicilia, sotto altri aspetti. La elaborazione scientifica del materiale potrà apparire talora scarsa, talora inadeguata: ma almeno è fuori di dubbio nel Maggiore-Perni la cognizione della parte tecnica della statistica. La Commissione però più particolarmente si compiacque di scorgere che in lui l'operosità scientifica non si è affievolita, perchè i suoi titoli più recenti si riferiscono sia a laboriose indagini di statistica storica, in cui potrebbero forse essere notate alcune inesattezze ed induzioni alquanto arrischiate, sia ad alcune questioni fondamentali del metodo statistico, ed in questi ultimi lavori si avverte un lodevole proposito di assimilarsi le dottrine più recenti, riproducendole con una certa chiarezza ed una critica temperata. Queste considerazioni indussero la Commissione a pronunziare sul Maggiore-Perni un giudizio assai favorevole.

Il Majorana Calatabiano presenta parecchi titoli specifici, perchè dedicati alla statistica, e parecchi scritti di altro argomento, fra i quali ultimi quelli sulla « Teoria sul valore » e sul « Reato di tentativo » si riferiscono a materie, l'economia e la criminalità, nelle quali la statistica è stata più feconda di utili applicazioni.

Fra i titoli specifici emergono il volume sulla « Teoria della statistica » e il « Manuale di statistica teorica ed applicata ».

Prescindendo da dissentimenti soggettivi che alcuni membri della Commissione manifestarono sui concetti fondamentali di teoria statistica esposti dall'autore, la Commissione dichiarò che di maggiore lode sarebbe stata larga al Majorana se invece di fermarsi ad esporre lungamente le teorie matematiche di eventuale applicazione statistica che pur si trovano nei trattati di calcolo di probabilità, si fosse invece dato cura di segnare le condizioni e i limiti di applicabilità delle teorie matematiche ai fenomeni sociali, perchè qui stà la grande difficoltà e il compito vero del metodo statistico, il massimo *desideratum* della teoria della statistica.

La Commissione avrebbe pure bramato che, nel *manuale*, la statistica applicata fosse stata ordinata in modo più sistematico, mentre ad esempio nel libro quarto sulla « Statistica morale » si accumulano materie disparate come criminalità ed istruzione, sussidi ed opere pie. E per ultimo la Commissione non tace che i due lavori sulla « Statistica e l'economia di Stato » e sulla « Legge del grande numero e l'assicurazione » accusano una certa fretta.

Ma considerata nel suo complesso l'opera del Majorana, essa presenta tali qualità, così per la dottrina come per l'esposizione e la copia, che la Commissione fu unanime nel riconoscere in lui notevoli attitudini all'insegnamento della statistica, nel pregiare i molteplici lavori, vuoi per il loro merito, vuoi come arra di futuri progressi, nell'assegnargli quindi il primo posto con onorifica votazione.

Il Rossi presenta non pochi lavori, i quali, mentre danno prova di ingegno ed acume critico, non si riferiscono in gran parte (e sono pure quelli di maggior mole) alla statistica, ma alla antropologia criminale. Ed i pochi che alla statistica sono dedicati, oltre all'essere assai brevi e per lo più recensioni di libri, si limitano anch'essi quasi esclusivamente alla statistica criminale di guisa che non può dai titoli del Rossi dedursi che egli abbia adeguata cognizione della Statistica sia nella sua teoria, sia nelle sue svariate applicazioni.

Il Tammeo per copia di titoli specifici richiamò pure l'attenzione della Commissione in modo speciale: ma essa dovrebbe avvertire che all'ingegno fervido e colto dell'autore non corrisponde appieno il valore dei titoli, i quali appaiono alquanto immaturi ed affrettati. Egli ha toccati varii rami della disciplina, ma sarebbe stato desiderabile che avesse portato nei suoi lavori maggior diligenza ed accuratezza di elaborazione. Nè questo giudizio può essere modificato dai lavori in corso di stampa, perchè i pochi fogli presentati non possono dar occasione ad un apprezzamento.

Dopo aver fatte le esposte considerazioni sul merito dei singoli concorrenti, la Commissione si è accertata che nessuno di essi era nelle condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto 11 agosto 1884, N. 2621 (modificato dal R. decreto 20 maggio 1888, N. 5427) per non dover essere sottoposto al giudizio di eleggibilità. Essa quindi seguendo le norme fissate dai regolamenti e decreti in vigore, ha dichiarati eleggibili i concorrenti:

Majorana-Calatabiano Giuseppe, a voti unanimi.

Maggiore-Perni Francesco. con 4 su 5 voti.

Tammeo Giuseppe con 3 su 5 voti

e non eleggibili i concorrenti:

Della Bona Giovanni con 2 voti favorevoli e 3 contrari.

Rossi Virgilio con 1 voto favorevole e 4 contrari.

Fleres Antonino con 1 voto favorevole e 4 contrari.

La Commissione presenta quindi unanime i concorrenti dichiarati eleggibili nell'ordine e colle graduazioni seguenti:

1. Majorana-Calatabiano Giuseppe, con voti 41 (quarantuno) su 50.
2. Maggiore Perni Francesco, con voti 37 (trentasette) su 50.
3. Tammeo Giuseppe con voti 33 (trentatrè) su 50.

Roma, 18 gennaio 1890

Fedele Lampertico, presidente.
V. Ellena.
Prof. Giuseppe Toniolo.
G. Ricca Salerno.
Carlo F. Ferraris, relatore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 20 marzo 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 746, 4
Umidità relativa a mezzodì 77
Vento a mezzodì . . . . . Ovest assai forte.
Cielo a mezzodì . . . . . burrascoso

Termometro centigrado { massimo 12°, 0. minimo 6°, 3,

Pioggia in 24 ore: mm. 40,1.

Il minimo assoluto di ieri fu di 6°7. ed avvenne alle 6 pomeridiane.

Li 20 marzo 1890

Europa pressione notevolmente aumentata occidente e penisola iberica; depressione notevole intorno Roma, pressione piuttosto elevata Russia. Roma 743; Mosca 772.

Italia 24 ore: barometro disceso centro e Sud; pioggie copiose, nevicate Appennino inferiore. Venti forti, fortissimi meridionale centro Sud. Mare agitato a mosso specialmente coste meridionali. Stamane cielo coperto piovoso, venti forti di ponente Tirreno, Isole, sciroccali Sudest continente; abbastanza forti di Nordest al Nord. Barometro 757 Malta; 750 Cagliari, Bari, Monaco, Marsiglia; 743 Roma. Mare agitato molto agitato coste medie e meridionali.

Probabilità: venti forti intorno ponente in generale, ancora pioggie, mare agitato o molto agitato specialmente lungo le coste tirreniche e meridionali; temperatura in diminuzione

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 20 marzo 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Accordasi un congedo al senatore Mantegazza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta di ieri, con avvertenza che i cinque progetti concernenti maggiori spese, siccome quelli che non diedero luogo ad alcuna discussione, saranno, ai termini dell'art. 42 del regolamento, votati con una unica coppia di urne.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge:
« Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).

FORTIS, commissario regio, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione.

CELESIA, segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale: nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la dichiara chiusa.

E' aperta la discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i primi tre articoli).

PATERNOSTRO, sull'art. 4, spiega le differenze fra quest'articolo e quello corrispondente della legge attuale. Molti capoluoghi di provincia non avranno più che degli ispettori.

Ciò nuocerà a questi capoluoghi e alla tutela della pubblica sicurezza, per quanto vi siano ragioni d'economia

FORTIS, commissario regio, giustifica la disposizione, non solo con ragioni d'economia, ma colle difficoltà di trovare un personale idoneo. Le precipue funzioni del questore non possono ripugnare al prefetto.

Anche attualmente i questori sono pochissimi, eppure i prefetti non sono ora diversi gli uni dagli altri.

Quindi insiste nella nuova disposizione di legge.

(L'art. 4 è approvato).

(Sono in seguito approvati senza discussione gli articoli 5, 6, 7 e 8).

GRIFFINI parla sul penultimo capoverso dell'articolo 9, così concepito:

« Superato l'esame di concorso, e fatti, qualora il Ministero creda che debbano aver luogo, il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio ».

Reputa necessario che si lasci l'obbligo per tutti sia del tirocinio quanto dell'esame pratico: non lo appaga il lasciare al Ministero una facoltà che può essere usata arbitrariamente.

Propone si tolgano le parole « qualora creda che debbano aver luogo » nel penultimo capoverso dell'art 9.

FORTIS, commissario regio, non può aderire al desiderio del senatore Griffini. In massima non può ammettere l'abuso dell'arbitrio del Governo.

Dimostra come, dopo l'esame di concorso, il tirocinio e l'esame possano riuscire superflui. Queste ulteriori prove costituiscono una cautela per il caso che l'esito del concorso lasci dei dubbi.

GRIFFINI fa notare gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'interpretare troppo ampiamente le idee che il signor commissario regio ha manifestate circa la fiducia e la libertà che deve lasciarsi al Governo nella scelta dei suoi funzionari. Ritira la sua proposta.

Desidera che al Governo sia lasciata la maggiore ampiezza e libertà di accertarsi delle qualità del personale da assumere per funzioni così delicate come quelle delle quali qui si tratta.

FORTIS, commissario regio, dice di aver voluto accennare a quella ampiezza di movimento che deve lasciarsi al Governo nella esecuzione delle leggi.

MEZZACAPO crede che possa esserci bisogno di qualche chiarimento alla lettera C, di questo articolo, dove dice: « di avere soddisfatto agli obblighi di leva ».

FORTIS, commissario regio, dice trattarsi qui evidentemente degli obblighi di leva per riguardo all'esercito di prima linea, cioè per i

primi otto anni. Altrimenti non si saprebbe davvero dove reclutare un valido personale di ufficiali di pubblica sicurezza.

Se l'onorevole Mezzacapo vorrà formulare un emendamento in questo senso, l'oratore non avrebbe difficoltà ad accettarlo.

PUCCIONI, relatore, non nega che le osservazioni dell'onorevole Griffini non siano senza alto valore; propone che si dica che il regolamento fisserà le norme per sottoporre al tirocinio e all'esame pratico, e propone un emendamento in questo senso all'ultimo comma dell'art 9

FORTIS, commissario regio, non rifugge dall'emendamento, ma ne desidera una formulazione meno ambigua.

GRIFFINI accetta l'emendamento dell'ufficio centrale.

Crede che esso sia stato formulato con esattezza.

FORTIS, commissario regio, dice che a torto si teme possano esser dispensati dall'esame o dal tirocinio i giovani che furono ammessi al concorso muniti solo di licenza ginnasiale o tecnica.

Propone un emendamento in questo senso.

CANONICO vorrebbe che per tutti si richiedesse il tirocinio e l'esame pratico; bramerebbe però si lasciasse al regolamento il fissare i casi di dispensa dall'esame pratico e dal tirocinio.

FORTIS, commissario regio, insiste nella proposta già presentata.

L'articolo è approvato con due modificazioni, proposte l'una dall'onorevole Mezzacapo e l'altra dall'on. Fortis, e cioè, la lettera c) dell'art 9 risulta così concepita: « di avere soddisfatto agli obblighi del servizio militare attivo nell'esercito o nella marina richiesto dalle leggi sulla leva »; all'ultimo capoverso dell'art. 9 se ne aggiunge uno così concepito: « L'esame pratico e il tirocinio sono sempre richiesti quando i giovani ammessi al concorso sono soltanto muniti di licenza di ginnasio o di scuola tecnica ».

L'art. 10 è così concepito:

Art. 10.

Un Consiglio di amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'Interno, è chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

Il Consiglio è composto dal sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza del Regno, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte e di due capi di divisione del Ministero dell'interno scelti dal ministro.

GRIFFINI crede che il Consiglio che si vuol costituire con questo articolo sia troppo numeroso. Crede che meglio sarebbe, invece che di 7, fosse composto di soli 5 membri togliendone il consigliere della Corte dei conti ed uno dei due capi divisione del Ministero dell'Interno.

PIERANTONI confronta il testo dell'art. 10 nei due progetti del Ministero e della Commissione.

Non è favorevole all'intervento di magistrati nel Consiglio di amministrazione e disciplina.

PUCCIONI, relatore, spiega il perchè della seconda parte di questo articolo, che vi fu aggiunta come emendamento dalla Commissione. La Commissione non ha fatto altro che tener fermo lo stato attuale delle cose che funziona bene e che essa non vede ragione di mutare.

PIERANTONI non contesta l'utilità di convertire in legge un concetto che già esiste. Il Consiglio non dovrebbe esser chiamato solo a dare un parere, per ciò che concerne le punizioni, che si vogliono far partecipare dei magistrati.

FORTIS, commissario regio, reputa che le idee dell'onorevole Pierantoni turbino la competenza; il ministro punisce; dei magistrati esperti concorrono ad illuminare il ministro, non per questo si alterano le funzioni loro, nè si danno loro funzioni disdicevoli.

Ne è alieno, se vi consente l'Ufficio centrale del Senato, alla soppressione del comma dell'art. 10.

PIERANTONI trae dalle parole dell'onorevole Fortis nuovi argomenti a favore della sua tesi; sarebbe lieto della soppressione del comma dell'art. 10

GRIFFINI non crede che l'essere il capoverso dell'art. 10 conforme alla consuetudine vigente sia una ragione che lo giustifichi. L'euritmia vorrebbe che anche questo Consiglio fosse composto di cinque membri soltanto.

Non è bene distogliere troppi funzionari dalle loro normali e molteplici funzioni.

Non capisce affatto l'intervento del consigliere della Corte dei conti; trova sovrabbondante l'intervento di due capi divisione.

Bramerebbe una risposta adeguata ai suoi argomenti.

FORTIS, commissario regio, osserva che, avendo detto che non vi è ragione sufficiente di mutare lo *statu quo*, non ammise che tutto ciò che esiste è ottimo.

Giustifica la composizione, i lumi del consigliere della Corte dei conti saranno preziosi se si riflette alle funzioni di controllo della Corte dei conti colla registrazione dei decreti - i magistrati intervengono trattandosi di materia affine alla materia penale - gli altri funzionari appartengono al Ministero e non sono superflui: ciascuno porterà un diverso e importante contributo di opinioni.

PIERANTONI osserva che vi saranno delle divergenze fra questa legge e quella già votata sullo stato degli impiegati civili: questa ha minori garanzie per gli impiegati e per il pubblico.

GRIFFINI insiste per eliminare dal Consiglio il consigliere della Corte dei conti: le funzioni della Corte saranno vincolate quasi dal parere espresso dal suo consigliere, o questi subirà una *capitis diminutio*.

FORTIS, commissario Regio, non crede che vi saranno questi inconvenienti: il consigliere della Corte dei conti porta la sua competenza, nè in questo v'è incompatibilità legale, che non risulta dalle leggi vigenti; nè incompatibilità morale, perchè il consigliere della Corte dei conti che partecipò al Consiglio di disciplina o non sarà chiamato ad esaminare il decreto o si asterrà.

La Corte non conoscerà l'opinione del suo consigliere.

PUCCIONI, relatore, insiste nella proposta della Commissione.

Gli articoli 10 e 11 sono approvati senza modificazioni.

L'art. 12 è così concepito:

Art. 12.

Senza pregiudizio dell'azione penale e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1° rifiuti od ometta volontariamente di commettere o non compia con diligenza i suoi doveri di servizio;

2° riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa;

3° rilasci certificati non conformi al vero sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati od altri documenti

4° conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5° accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per sè o per altri, qualsivoglia prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi, ovvero ne accetti la promessa;

6° conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennità a persone non indigenti, o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;

7° rechi offesa all'altrui libertà personale;

8° comprometta, con fatti gravi la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.

PIERANTONI dice che il Codice penale contempla come veri reati

quattro dei casi che l'articolo 12 contempla come casi di disciplina. Perchè dunque vi sarà una pena disciplinare dove è già un'azione penale?

La quest'one disciplinare nascerà dopo la cosa giudicata. Di più, come si possono chiamare magistrati a dar pareri su casi di disciplina che sono veri reati?

PUCCIONI, relatore, dice che la legge solo vuole rendere indipendente il corso dell'azione disciplinare. Ciò esige il buon andamento del servizio, nè è nuovo nei nostri ordinamenti. E' vero che l'art. 11 corrisponde al testo del nuovo Codice penale, ma questo non ha nulla a che fare.

PIERANTONI non nega la diversità fra l'azione disciplinare e quella penale.

Non gli pare che i fatti costituenti reato debbano dar luogo ad azione disciplinare, appunto perchè capisce la differenza fra l'azione penale e quella disciplinare.

Conchiude pregando il relatore di osservare anche che, da qualche tempo, molti progetti di legge non vanno più negli Uffici, per l'uso introdotto dal Governo e consentito dal Senato di resuscitare le vecchie Commissioni e di rinviare alle medesime i progetti.

PRESIDENTE fa notare all'onorevole Pierantoni che il progetto in discussione si trova inscritto da parecchi giorni per la discussione.

Laonde non è potuto mancare il tempo d'esaminarlo e di studiarlo. Questo dice per quella parte di responsabilità che può incombere alla Presidenza per averlo inscritto all'ordine del giorno.

PUCCIONI, relatore, osserva che l'Ufficio centrale non vuol restringere la discussione.

L'art 230 sull'ordinamento giudiziario già sancì che lo stesso fatto può dar luogo ad un'azione penale e ad un'azione disciplinare.

La soppress'one della parola *principalmente* fu adottata nel primo comma dell'art. 12 perchè non si doveva lasciar indeterminata l'applicazione dell'azione disciplinare.

Fu aggiunto invece un ultimo comma all'art. 12 per dare una disposizione sufficientemente comprensiva.

PIERANTONI nega l'analogia fra l'art 230 della legge sull'ordinamento giudiziario e i casi contemplati dall'art. 12.

L'art 230 dipende dal carattere maestatico della magistratura, carattere che manca nei funzionari amministrativi.

Il potere discrezionale dei funzionari di polizia urta contro l'articolo 13.

Questa non è legge sul personale di pubblica sicurezza, come fu intitolata, è legge che s'occupa di molte materie estranee.

FORTIS, commissario regio, osserva che l'articolo non è ottimo in teoria, ma è abbastanza buono.

Per questo lo accetta, nè accoglie modificazioni in opposizione al concetto della legge.

PIERANTONI risponde che l'art. 12, secondo l'Ufficio centrale, comprende tutti i casi di azione disciplinare.

Ora questa non la trova sufficiente garanzia per il buon andamento del servizio di pubblica sicurezza. Teme che talora si sottraggano all'az'one giudiziaria dei funzionari di pubblica sicurezza.

FORTIS, commissario regio, osserva che il testo dell'art. 12, come fu redatto dal Senato, è più che sufficiente, più che comprensivo, mentre dà una garanzia ottima pei funzionari.

L'azione disciplinare non sopprimerà l'azione penale, nè ritarderà il corso di essa.

Il Ministero denunzia esso stesso all'autorità giudiziaria i funzionari colpevoli.

PIERANTONI replica che egli solo si riferiva ai pericoli che possono nascere da questa legge.

L'esito dell'azione penale gli sembra pregiudicata dall'azione disciplinare.

Al solo Codice penale il punire i reati, ecco il suo concetto.

Gli articoli da 12 a 18 sono approvati.

L'art. 19 è il seguente:

Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non accordare l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

TORRIGIANI sull'art. 19 prega che si aggiungano delle garanzie pei principali municipi di Italia che per decoro e per interesse si valgono delle guardie municipali, e quindi che nel primo capoverso dell'art 19 si dica. « Qualora per *gravi* motivi d'ordine pubblico. »

PATERNOSTRO osserva che non esiste, è vero, un articolo esplicito di legge che consacri il diritto dei comuni di istituire guardie municipali, ma l'art. 145 della vecchia legge comunale e provinciale consacrava tale diritto, confermato dalla consuetudine di parecchi anni

La disposizione attuale non è corrispondente ai bisogni veri del popolo, non è nè necessaria, nè utile.

Ma poichè questa legge è stata dalla Camera approvata, e poichè il Senato è buono ed approva molte cose.

PRESIDENTE. Il Senato è padrone di respingere le leggi che non gli piacciono..

PATERNOSTRO non ha fatto che esprimere una opinione individuale.

Propone che si sopprimano le parole: « o di non accordare, ecc. », perchè nessuno ha tolto ai comuni, se la legge attuale non lo dice chiaramente, il diritto di istituire guardie municipali.

VITELLESCHI non crede che il Ministero possa sopprimere o non accordare la istituzione di guardie municipali, che sono veri impiegati del comune.

Se si vuole dargli tale facoltà s'indichino i casi in cui la può esercitare. Se si fosse accolta la istituzione della guardia unica si avrebbe avuto un sistema logico, cui l'oratore sarebbe favorevole. Il sistema attuale è per più aspetti arbitrario.

Propone che l'articolo sia rimesso alla Commissione, perchè d'accordo col Ministero veda di emendarlo.

FORTIS, commissario regio, dichiara che non può accettare modificazioni a quest'art. 19.

Sopra proposta del presidente e stante l'ora inoltrata, il seguito della discussione viene rinviata a domani.

Risultato di votazione

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597,90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985,61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870,96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072,28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656,51 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88.

Votanti 79
Favorevoli 68
Contrari 11

(Il Senato approva).

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n 6535, e 12 gennaio 1890, n 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

Votanti 79
Favorevoli 64
Contrari 15

(Il Senato approva)

La seduta è levata alle ore 6 e 5

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 20 Marzo 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI

La seduta comincia alle ore 2,20

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

CAVALLETTO presenta la relazione sul disegno di legge per la sistemazione nel palazzo Albergo Arti di Modena degli Istituti artistici e scientifici.

Prima lettura del disegno di legge per la erezione in Roma di un monumento a Giuseppe Mazzini.

PRESIDENTE dà lettura del disegno di legge.

« Art. 1. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1891-92 e 1892-93 sarà stanziata la spesa di lire centomila per un monumento da erigersi a cura del Governo, in Roma, a Giuseppe Mazzini.

« Art. 2. Con decreto del presidente del Consiglio verrà nominata una Commissione con ufficio di determinare, d'accordo col Governo, quale debba essere il monumento, il luogo in cui dovrà sorgere, e il programma per la formazione e la scelta del progetto.

« Art. 3. La Commissione, di cui sopra, provvederà a che le somme che fossero sottoscritte a questo fine da Corpi morali, da Sodalizi e da privati, vengano messe a sua disposizione per unirle a quella stanziata con la presente legge.

« Art. 4. In apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92, verrà fatto lo stanziamento di lire cinquemila per le spese che occorreranno ai lavori della Commissione, comprese quelle di un concorso che dovesse all'uopo essere bandito ».

CRISPI, presidente del Consiglio, accenna ai motivi del disegno di legge espressi nella relazione. Era questo un debito nazionale, chè Mazzini fu l'apostolo dell'unità. Questa egli riteneva condizione della nazione, anche prima della forma di governo. Tutti sanno quanto per questa unità lavorasse Mazzini.

Potrà dirsi che Mazzini non accettò le forme legali dell'Italia quale è; ma non sarà la Monarchia che gli porterà rancore per ciò (Bene!) Confida che da tutti unanimi il disegno di legge sarà approvato. (Vivissime approvazioni).

CHIALA ricorda nobili episodi del nostro risorgimento, e rileva come, trascorsi i tempi, la memoria di Mazzini sia venerata come quella dell'antesignano dell'unità italiana (Bene!)

E se il Regno d'Italia fu istituito al di fuori dell'azione di Mazzini, si può dire che anche questo sia opera sua.

L'oratore ricorda le fasi per le quali si svolse il compimento dei destini d'Italia, e come Mazzini stesso entrasse in trattative con Vittorio Emanuele per la liberazione della Venezia.

Ma se, oltre l'idea unitaria, Mazzini propugnò l'idea repubblicana, niuno per questo recederà dall'onorare, anche con un monumento in Roma, la memoria di uno dei grandi italiani, di uno dei benefattori delle patria, la quale egli validamente contribuì a ridurre in unità. (Benissimo!)

BONFADINI ricorda come egli fosse uno di coloro che firmarono l'ordine del giorno di compianto per la morte di Giuseppe Mazzini nel marzo del 1872.

Quindi egli non si smentisce se conviene nelle onoranze da rendersi a quel grande; ma confida che il Governo saprà conciliare questa onoranza coi bisogni e i dolori presenti della nazione. (Bene!)

MORDINI loda il presidente del Consiglio per aver presentato questo disegno di legge. È di piena giustizia che sorga un monumento a Mazzini, simbolo dell'unità; e che sorga in questa Roma che deve esser centro del terzo risorgimento d'Italia.

Come al Gran Re, ed al Gran Capitano, avrassi qui il monumento al Gran Precursore della Unità.

Nessun posto ha da rimanere vuoto, tra quelli che devono esser consacrati ai nostri grandi. (Benissimo!)

Questo disegno di legge è stato presentato sotto gli auspici della Corona; e questo è atto di vera grandezza, che mostra come si uniscano i sentimenti della nazione e del Re. (Vive approvazioni).

IMBRIANI. Quando fu proposto giorni sono un monumento a Mazzini, dalla estrema sinistra, ebbe ciò significato di ricordare l'opera sua per la unità, con un monumento materiale; come egli lo aveva già nella mente e nel cuore degli italiani.

Ricorda però come Mazzini morisse esule in patria; e dopo udite ora le parole di due mazziniani, nota le resipiscenze postume.

PRESIDENTE lo invita a non fare supposizioni di intenzioni altrui.

IMBRIANI si riferisce a chi chiamò Mazzini l'uomo fatale. Ora considera il monumento eretto a lui, una delle grandi giustizie della storia. (Bene! a sinistra).

NICOTERA crede che la sobrietà di parole dovrebbe rendere più grande l'atto che la Camera sta per compiere.

Ricorda come al risorger d'Italia tutti fossero mazziniani, e come Vittorio Emanuele chiamasse Mazzini suo amico.

Le idee propugnate da Mazzini resero possibile il 59 e il 70. Per lui la forma di governo era mezzo; fine indiscutibile la unità. E l'oratore ricorda la formula di Mazzini a Napoli: *Nè apostata nè ribelle.* Non poteva egli abiurare ai suoi principii, nè distruggere l'opera cui aveva consacrata la vita (Approvazioni).

Sarebbe stato, più che ingratitudine, delitto nella patria risorta, se essa non avesse indicato lui al popolo come uno dei suoi grandi benefattori. La generazione nuova non sente il dovere del sagrificio come lo sentiva la generazione antica e come lo sentono quelli che di essa rimangono. (Bene!)

Quindi è dovere additar nobili esempi e al paese e alla Camera, che quando si discute di argomenti che importano sagrificii....

PRESIDENTE richiama l'oratore all'argomento.

NICOTERA intende parlare di principii generali. Crede dunque che si faccia opera santa indicando al paese grandi esempi E di grande esempio fu alla patria Mazzini che tutta una vita illibata dedicò alla sua unità (Approvazioni).

FERRARI L. nota che quella iniziativa che avrebbe dovuto essere nazionale è stata presa dopo 18 anni dal Governo; e non vorrebbe l'oratore per questo che ne sorgesse equivoco e si spezzasse in due la grande figura di Mazzini. (Bene! a sinistra).

Se si unisse quindi Mazzini a Garibaldi, a Cavour, a Vittorio Emanuele, sarebbe cosa contraria al sentimento nazionale (Denegazioni) ma nella figura di Mazzini si personificano aspirazioni future.

PRESIDENTE invita l'oratore a non dare all'argomento che si discute interpretazione diversa da quella che ad esso vien data dal Parlamento.

FERRARI L. Vi ha un sol modo di toglier l'equivoco, ed è quello di riconoscere che Mazzini significa la democrazia; e che fuori di essa tutto è vana formula. (Rumori — Approvazioni all'estrema sinistra),

PRESIDENTE ripete che non ammette l'interpretazione dell'oratore. (Bene!)

FERRARI L. Egli non accetterà l'equivoco.

PRESIDENTE. Non c'è equivoco nel dare al monumento un carattere di riconoscenza nazionale.

FERRARI L. Non trasciniamo il nome di Mazzini nelle nostre lotte da pigmei e non sciupiamone la grande figura. Se non si toglie l'equivoco egli non approverà la proposta. (Applausi all'estrema Sinistra — Rumori dalle altre parti della Camera).

PRESIDENTE deplora che si voglia tradurre in partigianeria il sentimento nazionale. (Vivi applausi).

Voci. Ai voti! ai voti!

PANTANO avrebbe approvato in silenzio se non si fosse qui menomata la solenne proposta del Governo. (Rumori).

I grandi non si onorano coi sottintesi e con gli equivoci. (Rumori) In mezzo a questo grande decadimento della fibra italiana... (Vivi e prolungati rumori).

PRESIDENTE invita l'oratore ad astenersi da giudizi offensivi.

PANTANO. I rumori della Camera rispecchiano quella decadenza; e se la proposta deve unire tutti, si voti per acclamazione e si prescinda dalle successive letture.

BACCARINI (Segni d'attenzione). Egli sperava che, dopo le nobili ed elevate parole del presidente del Consiglio, non vi sarebbe stato luogo nè ad apologie, nè a palinodie.

Ogni parola non può che scemare la grandezza della proposta. Si associa all'onorevole Pantano nel proporre che si voti per acclamazione.

CAVALLI rinunzia a parlare dolente che si sia fatta della rettorica.

PRESIDENTE annunzia il seguente ordine del giorno:

« La Camera, riconoscendo che Mazzini è uno dei grandi fattori dell'unità e libertà d'Italia sancita dai plebisciti, passa alla seconda lettura della proposta di legge.

« Nicotera ».

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta la proposta, dolendosi che tutti non abbiano creduto di considerare il disegno di legge come segno di concordia.

Se la concordia non si potè avere nella parola, si abbia almeno nella votazione.

PANTANO dichiara che egli ed i suoi amici voteranno con le riserve che ha espresso. (Rumori)

PRESIDENTE pone ai voti la risoluzione dell'onorevole Nicotera.

(E' approvata all'unanimità).

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che il presidente elegga la Commissione che debba esaminare il disegno di legge. (Approvazioni).

PRESIDENTE farà conoscere domani il nome dei commissarii.

Discussione della relazione sull'autorizzazione a spedire mandato di cattura contro il deputato Costa.

ARBIB crede che la Camera debba dare al quesito tale risoluzione che non suoni un privilegio ch'essa decreta ai proprii membri; altrimenti si rivolgerebbe contro di essa la coscienza pubblica la quale non comprende le sottigliezze giuridiche e apprezza i fatti in sè stessi.

Il voto cui è chiamata la Camera è certamente increscioso; ma esso deve inspirarsi al precetto: la legge è uguale per tutti.

Non può accedere all'interpretazione data ieri dall'onorevole Sacchi all'articolo 45 dello Statuto; perchè quella interpretazione equivarrebbe ad una immunità che in altri casi potrebbe riuscire funesta, costringendo la Camera a tenersi in seno, finchè è aperta la Sessione, un condannato per reato comune.

E' convinto che se l'Italia avesse 'l *referendum,* il voto del paese non sarebbe quello indicato dall'onorevole Caldesi; ma il popolo concordemente risponderebbe che i deputati devono essere uguali agli altri cittadini innanzi alla legge.

Il diritto divino invocato dall'onorevole Sacchi per la sovranità popolare, nello Stato moderno è morto per i Re, ma è morto anche per le assemblee popolari.

Conchiude dichiarando che il suo voto sarà favorevole alla conclusione della maggioranza della Commissione.

CAVALLOTTI (Segni di attenzione) spera che l'onorevole guardasigilli non accoglierà l'invito degli onorevoli Torraca, Bonfadini ed Arbib, d'intervenire in questa discussione; e che, in omaggio alle prerogative parlamentari, non mai obliate, non egli solo, ma tutti i membri del Governo si asterranno anche dal voto.

Avrebbe anche desiderato che l'onorevole Biancheri, con l'autorità sua, lasciasse il suo seggio per conformare alla Camera l'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto consacrata in un solenne documento che reca la sua firma e rispettata da quarant'anni di vita parlamentare.

Ricorda come al solo patto che non si ammettesse l'autorizzazione della cattura, la Camera accordò quella di procedere. Ed ora tutti, salvo pochissimi, non sentono affatto la fretta, l'urgenza di dare quell'autorizzazione; e neppure l'onorevole relatore mostra averne troppa.

E specialmente in questo convengono coloro che conservano ancora le tradizioni dell'antica Camera. È vero che qui si tratta di una sentenza e non di mandato di cattura; ma l'oratore ritiene che si ricorra a questa specie di distinzione, quando si vuole trarre con cavilli una conclusione, come si espresse, per la Commissione parlamentare, P. S. Mancini.

Così non possono nè devono confondersi il diritto di asilo e gli odiosi privilegi personali con le alte guarentigie di una potestà popolare; ma invece ora da alcuni si vorrebbe ammettere la interruzione di un giudizio, sia pure in Corte d'appello, e non si ammette che si tolgano gli effetti di una sentenza passata in cosa giudicata, ed emessa da un poco competente giudice. (Bene! a sinistra)

Nè i giudici possono essere infallibili; ed è appunto per questo, ed in ossequio ad altissimi principii, che furono accordati mezzi di difesa alle assemblee politiche.

Anche queste possono errare, è vero; ma, posto il dubbio, la giurisprudenza parlamentare insegna che il potere stesso pel quale la guarentigia è sancita, debba risolverlo.

La stessa giurisprudenza parlamentare ammette che quando anche una assemblea trascendesse, vi sarebbe il rimedio dello scioglimento: e che ugual rimedio non si potrebbe aver mai contro il trascendere della autorità giudiziaria.

Del resto l'oratore ritiene che il significato espresso e reale del 1° periodo dell'art 45 sia quello solo che un deputato non possa essere arrestato altro che nel caso di flagrante delitto, nè possa essere tradotto in giudizio senza il consenso della Camera.

A due fatti determinati, dunque, son contrapposte due ben diverse e distinte condizioni.

E che questa piena e perfetta distinzione esista è provato dall'origine stessa dell'articolo, del suo spirito e dello scopo che con esso si voleva conseguire.

E tutte le volte che si volle introdurre distinzioni di franchigia, differenza di garanzia, ciò si espresse ben chiaramente, come è in questo caso.

Vi sono quindi reati che implicano decadenza dai diritti civile, ed in questo caso è evidente che si deve senz'altro procedere alla convocazione del collegio; ma per gli altri, dai quali quel decadimento non consegue, non puossi impedire l'esercizio di quei diritti civili che è mezzo pel quale il deputato risponde al mandato dei suoi elettori.

L'oratore quindi accenna a numerosi esempi nei quali per diverso modo si giunse ad ottenere questa libertà di esercizio del mandato. e se questo si ottenne per altri, esso non vede motivo alcuno perchè lo stesso non dovesse ottenersi per l'onorevole Costa. (L'oratore si riposa per alcuni minuti).

Riprendendo il suo discorso, l'oratore nota nuovamente come lo stesso relatore non mostrisi abbastanza deciso nelle sue conclusioni, e rileva anche contraddizioni nella relazione a proposito della giurisprudenza parlamentare.

Quando la Camera autorizzava il procedimento contro il deputato Costa, rivendicava a sè la facoltà di pronunziarsi sulla cattura; essa può quindi autorizzarla o non autorizzarla; ma il suo giudizio non è vincolato dalla indagine sulla ingerenza del potere esecutivo, giacchè siffatto limite è arbitrario e inaccettabile

Il deputato non dev' essere soltanto garantito da quella ingerenza, ma dev'esserlo dall'ignoranza, dalle prevenzioni, dalle antipatie e dalle passioni politiche, dalle stesse ambizioni dei magistrati

Da tutte queste cagioni di parzialità l'autore dello Statuto ha voluto porre a riparo la funzione legislativa.

E se da questo concetto ispiratore di quell'articolo fosse stata guidata la Commissione nell'esaminare il processo, non avrebbe tardato a trovare traccie palesi di passione politica. Come negare che una prevenzione politica contro il Costa domini nelle sfere giudiziarie

quando si ricordi la domanda con la quale il procuratore Travaglia chiedeva di procedere contro di lui quale autore principale dei fatti dell'8 febbraio, mentre testè nelle Assise il magistrato della legge smentiva quell'accusa? (Approvazioni a sinistra).

Come negare quella prevenzione quando ieri stesso un magistrato, l'onorevole Serra, chiamò il Costa l'onorando disonorato? (Denegazione del deputato Serra).

Voci a sinistra Sì! sì!

CAVALLOTTI. Il limite della guarentigia dunque deve ricercarsi unicamente nella coscienza di ciascuno, la quale risponderà che l'onorevole Costa deve la eccessiva condanna all'essere deputato di opinioni socialiste.

Sostiene poi che la questione, che ora si dibatte, fu decisa nella magistrale relazione del compianto Mancini, e legge alcuni passi di quella relazione a sostegno della sua opinione.

Conchiude quindi con l'augurare che la Camera rimarrà fedele ai principii consacrati in quella relazione, fedele alla bandiera della libertà e che ognuno assumerà la responsabilità morale del proprio voto. (Applausi dall'estrema sinistra),

SERRA VITTORIO parla per fatto personale perchè gli si è attribuita una frase scortese verso un infelice (Rumori). Se l'on. Cavallotti si fosse più ricordato della sua cultura drammatica avrebbe visto che l'espressione « un onorevole disonorato » non è che una reminiscenza di una frase, contenuta in un dramma di Sardou.

L'oratore può combattere le idee dell'onorevole Costa, però crede che egli sia perfettamente degno di stima.

BACCARINI rinuncia a parlare.

SALANDRA dice che lo splendido discorso dell'onorevole Cavallotti gli ha dato occasione ad un fatto personale. Infatti l'onorevole preopinante ha detto che la maggioranza della Commissione, e specialmente il suo relatore, non abbiano avuto il coraggio di concludere consentaneamente alle premesse poste. Respinge altamente quest'accusa; se avessero egli e la maggioranza della Commissione mancato di coraggio, nè l'oratore sarebbe al suo posto, nè la maggioranza avrebbe concluso come ha concluso.

Viene ora alla questione: un gruppo di strenui oratori ha sostenuto la tesi contraria alla sua, sono stati tutti splendidi, ma tutti si sono rassomigliati nei loro argomenti; ad eccezione, forse, dell'onorevole Bovio

Quest'ultimo si è immaginato che controverso sia il fatto, controverso il diritto e che giudice sia la Camera. Ciò non è esatto, come non è esatto che unico rappresentante dell'idea socialista sia in questa Camera l'onorevole Costa; in questa Camera nella quale anche un'Augusta parola ha detto che primo scopo della politica nazionale deve essere il bene degli umili. (Approvazioni).

Viene poi all'interpretazione dell'art. 45 data dagli onorevoli Sacchi e Cavallotti, e dimostra come essa sia dovuta ad una falsa punteggiatura, adottata in certe edizioni scorrette dello Statuto, e come consultando un'edizione genuina si trovi una punteggiatura differente, che comporta una diversissima interpretazione.

Un'altra teoria sostenuta dagli onorevoli Sacchi e Cavallotti è che non si possa sospendere l'esercizio del mandato del deputato, perchè esso emana dalla sovranità popolare. Strana sovranità popolare che mantiene in carcere i mandati, coloro che furono condannati con l'onorevole Costa, e tiene fuori i mandatari, coloro ai quali l'esercizio della sovranità è soltanto delegato.

La teoria della sovranità popolare non si può accettare senza beneficio d'inventario, essa ha potuto giustificare anche l'assolutismo di un sol uomo: più che questa teoria vale l'altra veramente liberale, che stabilisce la divisione dei poteri e la sovranità della legge.

Si è rimproverato all'oratore di avere citato troppo esempi stranieri; a rischio di farsi ripetere questo rimprovero, cita i pareri del Gneist e del liberalissimo Gladstone, che sarebbero contrari a quelli degli onorevoli Sacchi, Gallimberti e Cavallotti.

Piglia atto della dichiarazione dell'onorevole Sacchi, che ci troviamo, cioè, davanti ad un caso nuovo: infatti ciò è vero, ed è per questo che le parole citate dal Mancini non calzano perfettamente nel caso attuale di un deputato condannato con sentenza passata in giudicato.

Stando all'interpretazione dell'art. 45, che hanno dato gli onorevoli Sacchi e Cavallotti, non si potrebbe più per alcun titolo arrestare un deputato durante la sessione, la prerogativa diventerebbe un privilegio.

Sì un privilegio, come lo definiva il Pisanelli nel 1874, un privilegio come sarà nella coscienza di tutti coloro, che sono stati condannati e subirono il carcere per lo stesso titolo di reato, per il quale fu condannato l'onorevole Costa. (Approvazioni).

Quanto alla tutela delle minoranze, essa non si assicura stabilendo dei privilegi, ma osservando scrupolosamente il diritto, che è garanzia per tutti.

Quanto al rispetto dovuto alla sentenza dei magistrati, l'oratore cita i pareri di diversi deputati, che siedono in quest'aula, compresi gli onorevoli Baccarini ed il presidente del Consiglio.

Ed a questo proposito l'oratore dice che la tradizione, secondo la quale il Governo non è mai intervenuto nelle interpretazioni dell'articolo 45, non è esatta; basta consultare il libro sulle norme ed usi del Parlamento italiano, pubblicato da due revisori della Camera, per trovarvi moltissimi casi, nei quali i guardasigilli sono intervenuti nella discussione.

L'oratore crede che nel caso attuale il silenzio del Governo potrebbe essere sospettato di ignoranza o di reticenza, cose dalle quali è completamente alieno l'onorevole guardasigilli.

Difende infine la conclusione della maggioranza della Commissione dall'accusa di non essere conseguente alle premesse. L'oratore ammette che l'inciso col quale la Commissione accenna alla assenza di pressioni del potere politico, sia per lo meno superfluo, ma lo si può sopprimere pur conservando la sostanza della proposta.

Il sentimento avrebbe suggerito anche alla maggioranza della Commissione risoluzioni diverse da quelle adottate, ma la giustizia ed il rispetto all'uguaglianza devono essere superiori a qualunque moto del cuore.

Conclude sperando che la Camera non vorrà dare un voto, che darebbe allo Statuto un'interpretazione contraria al suo spirito, contraria alla divisione dei poteri, contraria alla retta osservanza della legge, che è la vera garanzia dell'uguaglianza e della libertà. (Vive approvazioni e rumori).

BACCARINI parla per fatto personale, a proposito di un passo di un suo discorso citato dall'on Salandra.

È vero che l'oratore ha detto, che tutti devono essere responsabili delle loro azioni, ma per questo la minoranza della Commissione non ha proposto di esonerare dalla sua responsabilità l'onorevole Costa, ma solo che la pena non fosse immediatamente subita.

Paragona in seguito l'art. 45 dello Statuto con il 37 che concede un privilegio analogo al Senato.

La larghezza delle garanzie concedute al Senato dimostra quali debbano essere quelle della Camera.

Cita anche in proposito il caso dell'on. Buttini, sul quale ebbe a riferire l'onorevole Cairoli, ed infine ricorda come dal 48 ad ora, di settanta domande d'autorizzazione a procedere la Camera ne abbia conceduto solo 20.

La minoranza della Commissione rispetta quanto la maggioranza i giudicati dei magistrati; però crede che in certi casi la ragion politica debba suggerire dei temperamenti Cita in proposito un'opinione del Cavour e crede che in questo caso la vera soluzione dettata dalla prudenza politica sarebbe quella di rinviare qualunque partito da prendere. Così suggeriva in casi simili il Cavour, così hanno fatto i Ministeri di tutti i colori.

Rammenta che è sempre opportuno di evitare certe lotte elettorali, che in fin dei conti ridondano sempre a scapito del Governo e del Parlamento. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE domanda se la Camera intende rimandare a domani il seguito di questa discussione.

Voci. Sì! No! Sì!

CURIONI dice che desiderando di parlare in nome della minoranza della Commissione, crederebbe opportuno parlare domani.

(Così resta stabilito).

Comunicazioni di domande d'interpellanza ed interrogazioni.

PRESIDENTE dice ha scelto la Commissione che deve riferire sul monumento a Mazzini, la quale scelta gli era stata deferita dalla Camera. La Commissione risulta composta degli onorevoli Baccarini, Bovio, Caetani, Cavalletto, Coppino, Di Rudinì, Mordini, Nicotera, Taverna.

Comunica poi la seguente domanda d'interpellanza degli onorevoli Andolfato e Poli:

« I sottoscritti desiderano interpellare l'onorevole ministro degli interni sugli intendimenti del Governo intorno allo stato di cose relativamente all'esercizio farmaceutico in ordine alla nuova legge sulla sanità pubblica ».

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che risponderà a quest'interpellanza quando verrà il suo turno.

PRESIDENTE comunica anche la seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Luporini:

« Chiedo d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sull'andamento dei lavori della strada ferrata Lucca-Viareggio; e specialmente per sapere, se è vero come ne è corsa la voce, che non siasi ancora posto mano ai lavori del tronco Lucca-Cerasomma, appaltato sin dal 1° maggio 1889, a causa delle rivalità e delle nimicizie sorte fra le Società adriatica e mediterranea, una delle quali dovrebbe costruirlo e l'altra esercitarlo ».

CRISPI, presidente del Consiglio, comunicherà questa interpellanza al suo collega dei lavori pubblici

Presentazione di un disegno di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta il seguente disegno di legge:

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865 allegato *B* e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea.

Ne domanda l'urgenza e chiede che la nomina della Commissione sia affidata al presidente della Camera.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle 7,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COLONIA, 19 — La *Kölnische Zeitung,* nella sua edizione della sera, annunzia che l'Imperatore Guglielmo ha accettato le dimissioni del principe di Bismarck da tutte le alte funzioni, di cui era rivestito nell'Impero e nel regno di Prussia.

Secondo notizie autorevoli il generale Caprivi ha accettata la successione del principe di Bismarck.

PARIGI, 19 — I giornali francesi accolgono con molta calma il ritiro del principe di Bismarck dal governo della Germania.

Secondo essi tale avvenimento toccherebbe più la triplice alleanza che la Francia. Riconoscono che il principe di Bismarck voleva mantenere la pace come profittevole alla Germania e tuttavia prevedono che la pace non sarà immediatamente minacciata dal suo ritiro.

VIENNA, 19 — I giornali rilevano la grandissima importanza della parte avuta dal principe di Bismarck nella storia contemporanea. Credono però che la politica estera della Germania rimarrà invariata.

Il *Fremdenblatt* dice che l'imperatore Guglielmo continuerà la politica di pace, basata sull'alleanza delle tre Monarchie. Crede che il conte Herbert di Bismarck rimarrà al suo posto.

LIVERPOOL, 19. — Lo sciopero degli operai dei *docks* è virtualmente terminato.

Gran numero di scioperanti ripresero il lavoro.

PARIGI, 19. — I giornali repubblicani trovano eccellente la dichiarazione ministeriale letta ieri alla Camera dal presidente del Consiglio, Freycinet.

I giornali radicali si tengono sulla riserva, attendendo gli atti del gabinetto

I giornali conservatori manifestano nettamente la loro antipatia per il nuovo ministero Freycinet.

SPANDAU, 19. — Un avviso affisso ieri nell'officina dell'artiglieria chiede la nomina di dieci operai incaricati di conferire col maggiore Becker sulla fissazione della durata del lavoro.

BELGRADO, 19. — Si assicura che il Governo proporrà alla Scupcina l'abolizione dei diritti di esportazione sui prodotti agricoli e specialmente sul grano e sul bestiame.

CAGLIARI, 20. — Le notizie dall'interno dell'Isola sono gravi; circa venti ponti sono crollati e le campagne sono allagate.

Continua il pessimo tempo.

Gli ingegneri si trovano sui luoghi.

BERLINO, 20. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* polemizzando la *Frankfurter Zeitung* dichiara non esser vero che le dimissioni del principe di Bismarck si colleghino con la questione della Conferenza operaia

Le divergenze di opinioni fra il principe di Bismarck e l'Imperatore sorsero circa questioni di diritto costituzionale e sulla responsabilità ministeriale di fronte ai colleghi.

La *Norddeutsche* soggiunse non essere vero che il cancelliere fosse assolutamente contrario alla legislazione sulla protezione degli operai, e soggiunge che il principe di Bismarck ha esposto le sue opinioni su tale questione nella seduta del *Reichstag* del 9 maggio 1885.

Infine la *Norddeutsche* dichiara a proposito dell'attuale conferenza operaia internazionale, che le dimissioni del Cancelliere dal Ministero del commercio non furono punto forzate ma assolutamente volontarie e che fu il Cancelliere stesso che consigliò all'Imperatore la convocazione del consiglio di Stato perchè studiasse la questione operaia.

BERLINO, 20. — Alle ore 3 pom, d'ordine dell'Imperatore, il capo del suo gabinetto civile, Lucanus, ed il capo del suo gabinetto militare, Hahnke, consegnarono al principe di Bismarck l'atto di accettazione delle sue dimissioni.

BERLINO, 20. — La *National Zeitung* dice:

« La risposta dell'Imperatore alla lettera colla quale il principe di Bismarck rassegna le sue dimissioni, e destinata ad essere pubblicata, rileva nei termini più calorosi i meriti del Cancelliere, ringraziandolo per i servizii da lui resi al paese ».

Quanto al generale Caprivi, la *National Zeitung* crede che le riforme progettate dall'Imperatore si estenderanno pure alle cose militari, e conclude che i tedeschi possono aver fiducia nel nuovo ministro.

BERLINO, 20. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un decreto dell'Imperatore che dispensa il principe di Bismarck, in seguito a sua domanda, dalle funzioni di Cancelliere dell'Impero, di presidente del Ministero del Regno di Prussia e di ministro degli affari esteri dell'Impero.

Il *Reichsanzeiger* pubblica pure un decreto di nomina del generale Di Caprivi a cancelliere dell'Impero ed a presidente del Ministero del Regno di Prussia, ed un altro decreto che affida al conte Herbert di Bismarck la direzione temporanea del Ministero degli affari esteri.

Il *Reichsanzeiger* pubblica infine una Ordinanza di gabinetto dell'Imperatore colla quale S. M. accetta le dimissioni del principe di Bismarck « confidando che il leale consiglio di questi non sarà per mancare nell'avvenire all'imperatore ed alla patria ».

L'Ordinanza soggiunge che « anche all'estero la saggia ed energica politica di pace del principe di Bismarck, che l'imperatore è deciso a seguire con piena convinzione, sarà ricordata con riconoscenza nell'avvenire ». Come segno di gratitudine, l'imperatore nomina il principe di Bismarck, duca di Lauenbourg e gli invia il suo ritratto in grandezza naturale, e pei suoi meriti verso l'esercito lo nomina generale di cavalleria col grado di generale feld-maresciallo.

BRINDISI, 20 — E' giunto stamane da Atene il signor A. S. Dizantios, nuovo ministro di Grecia presso il Governo italiano. Fu ricevuto dal sotto-prefetto, e partì subito per Napoli.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 marzo 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 genn. 90	—	—		— —	93,67 1/2		— —
RENDITA 5 0/0 2ª »	—	—	—	93,70 75 77 1/2 80	93 81 1/4	93,95		— —
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—	82 1/2 85	— —			— —
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			62 50
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			98 05
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 50
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —
Obbl. munic. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 90	500	500		— —			485 —
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre »	500	500		— —			460 —
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			450 —
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	465	465 —			— —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			501 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			689 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			551 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1845 —
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1075 —
» » Generale	»	500	250		— —	486		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			675 —
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			60 —
» » Industriale e Commerciale	1 8bre 89	500	500		— —			505 —
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			495 »
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			5*0 —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			260 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —	1007		— —
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			947 —
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —	1275 76 77 80		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —			270 —
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —	509 510 512		— —
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			275 »
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			230 —
» » » » cert. provv.	»	—	—		— —			— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			165 —
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			40 »
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			375 »
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			375 »
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »
» » del Caoutchouc		200	200		— —			200 —
Azioni Società di Assicurazioni.								
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» » Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			465 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			200 —
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a quotazione speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno 19 marzo 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 185
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 92 015
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 60 375
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 59 082

V. Trocchi, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 10
	Parigi	Chèques	»	»	101 90
4	Londra	90 giorni	»	»	25 45
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 marzo
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco · A. MAZZUCHELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1890.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	95 —
» 3 0/0	62 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —
Prestito Rothschild 5 0/0	9) —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	460 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	504 —
Az. Ferr. Meridionali	69) —
» » Mediterranee	560 —
» » » (certificati provv.)	500 —
» Banca Nazionale	186) —
» » Romana	1065 —
» » Generale	490 —
Az. Banca di Roma	700 —
» » Tiberina	60 —
» » Ind. e Comm.	510 —
» » » » (certif. provv.)	495 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	535 —
» » » Meridion.	400 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1000 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	900 —
» » Acqua Marcia	1230 —
» » per condotte di acqua	280 —
» » Generale per la Illuminazione	180 —
» » Immobiliare	490 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	278 —
» » Tramway Omnib.	170 —
» » Fondiar. Italiana	50 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	240 —
» » Navigazione Generale Italiana	395 —
» » Metall. Italiana	400 —
» della Piccola Borsa	255 —
» » Fondiar. Incendi	85 —
» » » Vita	235 —
» » Caoutchouc	200 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	470 —
» Soc. Immob. 4 0/0	200 —
» » Ferroviarie	290 —